



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 191 DEL 14/08/2026 REG.GEN**

OGGETTO:

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: APPROVVIGIONAMENTO UTENSILI E MATERIALI EDILI VARI. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.722,81 (CIG BCB73E6FC3).

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;

il Bilancio di Previsione Finanziario 2026 – 2028, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 16 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al triennio 2026 – 2028, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 16 dicembre 2025;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/03/2026;

VISTO:

il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169/267, approvato con d.G.C. n. 1 del 24/01/2026;

PREMESSO CHE:

il Comune di Zumaglia beneficia dell'operatività di un cantoniere che svolge interventi manutentivi di lieve entità nell'ambito del territorio, sulla rete stradale di livello locale, presso l'area cimiteriale e nelle aree a verde pubblico comunale, avvalendosi dell'impiego di attrezzature specifiche, informato e formato secondo le vigenti normative;

ad oggi il Comune di Zumaglia beneficia inoltre, di n. 2 operatori inseriti nel cantiere di lavoro per persone disoccupate over 58, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

lavoro, da impiegare in attività di piccola manutenzione e cantonierato nell'ambito del progetto denominato "ZUMAGLIA SI PRENDE CURA" approvato dall'Amministrazione comunale con d.G.C. n. n. 22 in data 12 aprile 2025, con il sostegno della Regione Piemonte come da determinazione dirigenziale A1500A "Istruzione, formazione e lavoro" A1502B "Politiche del Lavoro" n. 140/A1502B/2025 del 24/03/2025 avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione – POC. Legge regionale 32/2023 articolo 47: approvazione del Bando e del relativo Manuale di Valutazione per la presentazione dei Progetti di Cantiere di Lavoro per persone disoccupate over 58 di cui alla D.G.R. 12-678 del 27 dicembre 2024 annualità 2025-2026. Accertamento e prenotazione di spesa sui vari capitoli del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025.";

RILEVATO CHE:

con deliberazione della Giunta comunale n. 52 in data 16 dicembre 2025 si approvava in ogni sua parte, il Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 dall'Arch. EMANUELA BAIETTO, con studio professionale in BIELLA incaricata con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 301 del 19/12/2024, relativo alle azioni da avviare per la "RIGENERAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA VIRGINIA – HUB COMUNITARIO PER LA SOCIALITÀ, IL BENESSERE E LA CULTURA" per l'attuazione dell'iniziativa denominata "VILLA VIRGINIA HUB (RI_CONNETTERE LA COMUNITÀ AL PAESAGGIO) oggetto di sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Biella nell'ambito del Bando "ARMONIA + NUOVE ALLEANZE CHE GENERANO BELLEZZA";

con il medesimo atto, l'Amministrazione comunale ha individuato il R.U.P. nel Responsabile del Servizio Tecnico comunale, arch. Raffaella Penna per l'attuazione della cantierizzazione, previo ottenimento dei pareri ove necessari agli Enti sovraordinati e per l'adozione degli atti gestionali conseguenti, anche attraverso l'applicazione dell'art. 58 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. recante "Suddivisione in lotti" funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture come individuati nel DIP, ed in funzione dell'opportunità di coinvolgimento diretto del personale comunale (tecnico ed operativo) e delle associazioni di volontariato in coerenza con i principi sanciti dal bando "ARMONIA + NUOVE ALLEANZE CHE GENERANO BELLEZZA" in modo da consentire la funzionalità degli interventi o almeno di parte dei medesimi già a decorrere dal periodo estivo anno 2026;

CONSIDERATO CHE:

il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all'iniziativa "RIGENERAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA VIRGINIA – HUB COMUNITARIO PER LA SOCIALITÀ, IL BENESSERE E LA CULTURA" è progettualmente articolato in nove macro-interventi (INT. 1–9), che interessano progressivamente l'area compresa tra la scuola, la palestra e il giardino di Villa Virginia, integrandosi con le nuove aree didattiche e ludiche, ed introduce due percorsi tematici che costituiscono l'ossatura funzionale e simbolica dell'intervento: il percorso *educativo* - che connette la scuola con le aree didattiche e naturalistiche – ed il percorso *comunitario* - che garantisce la fruizione pubblica e inclusiva del giardino;

alcuni interventi di manutenzione progettualmente individuati ai fini della rigenerazione delle aree di pertinenza di Villa Virginia possono agevolmente essere eseguiti in economia da parte del cantoniere comunale, occorrendo approvvigionare il materiale necessario;

RICONOSCIUTA la necessità di adempiere in merito ricorrendo, per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ad operatore economico in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti, necessariamente esterno all'Ente, facilmente raggiungibile dal personale comunale al fine di limitare il più possibile i tempi per spostamenti;

RITENUTO di dover affrontare la prestazione di fornitura in oggetto compatibilmente con la disponibilità finanziaria accondiscesa dal bilancio comunale;

RILEVATO CHE, da consultazione informale del mercato per le motivazioni come sopra delineate, il soggetto economico MONDIN IMO & FIGLI con sede in BIELLA (Bi) Strada Cantone Gironetta n. 1, P.IVA 01444630022, ditta in prossimità della sede municipale, facilmente raggiungibile e con ottimizzazione degli oneri di trasporto, ha fatto pervenire preventivo di spesa in data 13 agosto 2026 come da documentazione agli d'ufficio, sulla scorta di indicazioni in merito ai materiali per edilizia e piccola utensileria fornite dall'Ufficio tecnico comunale in rapporto ai lavori da avviare, con individuazione della spesa pari ad Euro 1.412,14 oltre IVA 22% per Euro 310,67, per un totale di Euro 1.722,81;

APPURATO CHE:

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti *procedono* all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

L'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 smi l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti per la natura stessa delle prestazioni richieste;

le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed anche per il luogo di esecuzione;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

RITENUTA fondamentale la prestazione in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento al fine di attuare specifici indirizzi dell'Amministrazione comunale nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO pertanto di poter affidare al soggetto economico Ditta MONDIN IMO & FIGLI con sede in BIELLA (Bi) Strada Cantone Gironetta n. 1, P.IVA 01444630022, le prestazioni relative alla fornitura di utensili, attrezzature, materiali edili vari selezionati in rapporto alla tipologia dei lavori da eseguire in economia da parte del cantoniere comunale e dei cantieristi temporanei, nel rispetto delle norme sulla tutela e sulla sicurezza dei lavoratori, presso gli stabili comunali ed in particolare presso l'area pertinenziale di Villa Virginia, per l'importo di Euro 1.412,14 oltre IVA 22% per Euro 310,67, per un totale di Euro 1.722,81, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante vista la disponibilità immediata dei prodotti medesimi individuati;

DATO ATTO CHE:

è all'oggi pertanto possibile determinare fino alla concorrenza massima di Euro 1.722,81 compresa IVA nella misura di legge, coerente con le attuali disponibilità finanziarie, la somma necessaria a rispondere alla prestazione in oggetto;

l'affidamento della prestazione nel suo complesso risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) al valore di Euro 140.000,00, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO CHE:

il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici consente l'acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina ANAC n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;

l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, sarà disponibile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in coerenza con quanto stabilito nel Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025 *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”*, rappresentando tale strumento una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate;

allo scopo è stato acquisito il Codice Identificativo Gara presso la Piattaforma Contratti Pubblici ANAC (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), identificandosi la procedura con il CIG n. BCB73E6FC3, non essendo necessario richiedere un CUP (Codice Unico di progetto) in quanto non ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale;

RILEVATO CHE:

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”* per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di FORNITURA, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, da avviare con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;
ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 1.412,14 IVA esclusa ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie accantonate con il bilancio di previsione per la gestione del territorio;

VISTI:

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ACCERTATO:

la regolarità del DURC numero di Protocollo INAIL_54069641 con scadenza al 06/09/2026, agli atti d'ufficio, dal quale l'operatore economico selezionato risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Servizio non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO CHE la sopracitata Ditta MONDIN IMO & FIGLI con sede in BIELLA (Bi) Strada Cantone Gironetta n. 1, P.IVA 01444630022:

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- in tema di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, sono esentati gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di FORNITURA, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, da avviare con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 1.412,14 IVA esclusa ai sensi di legge;

2. di AFFIDARE al soggetto economico della Ditta MONDIN IMO & FIGLI con sede in BIELLA (Bi) Strada Cantone Gironetta n. 1, P.IVA 01444630022, le prestazioni così come dettagliate al punto 1., identificate con il CIG n. BCB73E6FC3, relative alla fornitura di utensili, attrezzature, materiali edili vari selezionati in rapporto alla tipologia dei lavori da eseguire in economia da parte del cantoniere comunale e dei cantieristi temporanei, nel rispetto delle norme sulla tutela e sulla sicurezza dei lavoratori, presso gli stabili comunali ed in particolare presso l'area pertinenziale di Villa Virginia, per l'importo di Euro 1.412,14 oltre IVA 22% per Euro 310,67, per un totale di Euro 1.722,81;

3. di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA a favore della Ditta MONDIN IMO & FIGLI con sede in BIELLA (Bi) Strada Cantone Gironetta n. 1, P.IVA 01444630022, per l'importo complessivo di Euro 1.722,81 per le prestazioni di cui al punto 2.;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. di IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 1.722,81 nel Bilancio comunale al Conto 130.90.1 all'oggetto "MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE";

5. di DISPORRE che:

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

6. di DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P. ;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio
F.to: RAFFAELLA PENNA